

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., avv. Salvatore Maria Domenico Sudano, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il **COMUNE DI VITTORIA**, con sede legale in Via Bixio, 34 – Vittoria (RG), Codice fiscale e P. I.V.A. n. 82000830883, in persona del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia, nominato giusto provvedimento n. 25 del 27/09/2019, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.**, con sede legale in Ragusa (RG), viale del Fante n° 10, Codice fiscale e P. I.V.A. n. 01544690884, in persona di Presidente e legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Cassi, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.

221 del 2009, pubblicata in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS n. 36/2003;

- che, in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 346 dell'8 settembre 2022, la società OIKOS S.p.A. è nel pieno possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata Valanghe d'Inverno sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

- che la S.R.R. ATO 7 Ragusa e i Comuni della Provincia di Ragusa sino al momento della sottoscrizione del presente contratto ha conferito i propri rifiuti presso l'impianto di Pretrattamento sito in Campania al prezzo di euro 500,00/tonnellata;

- che con D.D.G. n. 1396 dell'8 novembre 2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha fissato il valore minimo della tariffa per il conferimento dei rifiuti all'interno della Discarica di Valanghe d'inverno nella misura di € 60,91/t, oltre Royalties e Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge;

- che lo stesso Dipartimento Regionale ha, però, più volte affermato di essere estraneo ai rapporti commerciali intercorrenti fra i soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice Cer 19.12.12) e il gestore della discarica, cosicché il predetto rapporto deve articolarsi secondo i canoni della autonomia privata e in regime di

libero mercato.

- che, in particolare, con note prot. 051477 del 04/12/2018, il sopra richiamato

Dipartimento Regionale ha specificato che: *"(...) l'emissione di un provvedimento che*

autorizzi il conferimento di sovvalli prodotti dalle attività di trattamento meccanico

effettuate negli impianti secondo le norme vigenti, non è di questo Dipartimento

regionale, che resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere per lo

smaltimento dei rifiuti speciali, trattandosi questi di rapporti di natura privatistica fra

gestori degli impianti, regolate da apposite convenzioni (...)";

- che, con le stesse note, il più volte citato Dipartimento Regionale ha riconosciuto la

massima libertà ai soggetti conferitori della frazione secca di sopravaglio (codice Cer

19.12.12) di effettuare ricerche di mercato per l'individuazione del miglior prezzo per il

conferimento in discarica;

- che tra le parti è intercorsa corrispondenza per mezzo della quale la S.R.R. ATO 7

Ragusa - con nota prot. 3662 del 04/12/2018 – ha manifestato l'esigenza di dovere

conferire la frazione secca di sopravaglio (codice Cer 19.12.12), generata a seguito di

trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto

TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa, presso la discarica di proprietà della

Oikos S.p.A. è quest'ultima – con nota prot. n Val/099Dic/1157U/2018 – ha

manifestato la propria disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale

competente, a smaltire detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento

di cui è dotata la predetta discarica;

- che l'Autorità Regionale competente, con nota del 04/12/2018, prot. n 051477,

esposte le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato *"(...) alcun elemento*

ostativo a che i sovvalli, prodotti a seguito del trattamento meccanico di

tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani conferiti dai Comuni presso

l'impianto gestito dalla S.R.R. ATO Ragusa, possono essere trasferiti presso la discarica

gestita dalla società Oikos S.p.A. (...)";

- che il nuovo soggetto Produttore – Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di

trito vagliatura, è la società S.R.R. ATO 7 Ragusa, la quale intende conferire

unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e

spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), commi 1 dell'art. 6 del D.M.

27/09/2010 e s.m.i.;

- che con nota la S.R.R. ATO 7 Ragusa – prot. n. 0003948/ del 28/09/2022 – ha

manifestato l'esigenza di ripresa di conferimenti della frazione secca di sopravaglio

(codice Cer 19.12.12), generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi

urbani indifferenziati, provenienti dall'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in

Ragusa, presso la discarica di proprietà della Oikos S.p.A. e quest'ultima – con nota

prot. n. COM/100SET/1021U/2022 – ha manifestato la propria disponibilità, a smaltire

detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata la

predetta discarica;

- che con nota del 29/01/2021 la S.R.R. ATO 7 Ragusa ha trasmesso l'Autorizzazione

Integrata Ambientale (A.I.A.) n° 26 del 27/01/2021 rilasciata dall'Autorità competente;

- che la S.R.R. ATO 7 Ragusa è parte del presente contratto ma non è obbligata,

neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti

dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali;

- che la S.R.R. ATO 7 Ragusa con il presente contratto non assume nessun obbligo nei

confronti della Oikos S.p.A.;

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di VITTORIA e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (S.R.R. ATO RAGUSA 7). Le Parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige un rapporto contrattuale, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo. Il Comune conferirà i rifiuti “*tal quale*” raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa in conformità ai provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità Competenti e oggi vigenti; La contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravaglio della SRR Ato Ragusa 7 presso l'impianto Oikos S.p.A. connessi al rifiuto “*tal Quale*” conferito dai comuni presso il TMB di Ragusa saranno regolati sulla base dei report mensili pro-quota emessi dalla SRR ATO Ragusa 7 e trasmessi ai Comuni e all'impianto Oikos S.p.A.;

1.2 Con il presente contratto si conferma che il Nuovo Produttore-Conferitore effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta

indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del Gestore IPPC in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.2 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.3 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 La S.R.R. ATO Ragusa 7, in quanto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121,

per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di

smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i

rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati

forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime

cadenze indicate al precedente comma 3.1.

Art.4 - Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto

non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani

indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In

ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di

ammissibilità di cui del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato e

integrato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, nonché a tutte le altre verifiche

prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà

considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi

articoli contrattuali.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche

analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la

trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal

presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le

spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto

non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 15:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso

dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza

il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o

istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le

Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa

sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008

ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena

l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale

dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di

smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici

esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai

sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa

trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come

trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81

2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di

trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal *Gestore IPPC*.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di

sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed

amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la

sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovralli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 109,90/t. (euro centonove/90) per ogni tonnellata, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'accettazione integrale del presente contratto,

costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € 68.400,00/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazione ai quantitativi di rifiuti che la società S.R.R. ATO Ragusa 7 S.C.p.A. indicherà con specifico riferimento al Comune di Vittoria, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le determinazioni di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore*

IPPC e il Nuovo Produttore-Conferitore o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa

trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa

rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al

Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore apposito documento di variazione nei

casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il Produttore iniziale e il Nuovo

Produttore-Conferitore rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il

Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza

settimanale, la 4ª copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di

pesatura.

9.7 *Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere,*

condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al

precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad

avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 *In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di*

garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Produttore

iniziale ha l'obbligo di rilasciare, in favore del Gestore IPPC, apposita certificazione secondo

le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 e ss.mm.ii. dal D.L. n

35/2013 e ss.mm.ii., dal D.L. n 66/2014 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra eventuale disposizione

normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 *In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del Produttore iniziale*

troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteo climatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai

soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Gestore IPPC*: oikosspa@pec.it; *Nuovo Produttore-Conferitore*: _____; *Produttore iniziale*: _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 17 Obblighi inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001

17.1 Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* sono a conoscenza che il *Gestore IPPC* ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che hanno provveduto a scaricare dal sito internet del *Gestore IPPC* (www.oikosspa.com), che dichiarano di aver letto e che dichiarano di aver compreso. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* aderiscono alle previsioni del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegnano a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegnano, altresì, a

rispettare e a far rispettare ad eventuali loro dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* manlevano fin d'ora il *Gestore IPPC* per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del *Produttore iniziale*, del *Nuovo Produttore-Conferitore* o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari.

17.2 Qualora il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore*, o loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, violino i precetti citati nel comma precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 da parte del *Produttore iniziale* e del *Nuovo Produttore-Conferitore* o di loro eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, il *Gestore IPPC* potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il *Gestore IPPC* potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

17.3 Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* si rendono disponibili a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 del *Gestore IPPC*, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* sono informati e accettano che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del *Gestore IPPC* o di terzi specialisti incaricati.

17.4 Il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* si impegnano a segnalare

all'Organismo di Vigilanza del *Gestore IPPC*, con comunicazione da inviare all'indirizzo di
posta elettronica: odv@oikospa.com oppure in forma cartacea all'indirizzo: Organismo di
Vigilanza 231 c/o OIKOS S.p.A., via Giuseppe Verdi, 44/a – 95040 Motta Sant'Anastasia (CT),
casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità
indicate nel Codice Etico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Produttore iniziale

Il Nuovo Produttore-Conferitore

Comune di Vittoria

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Il Gestore IPPC

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Produttore iniziale

Il Nuovo Produttore-Conferitore

Comune di Vittoria

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Il Gestore IPPC

OIKOS S.p.A.